

## **L.2. Inoltro della domanda**

**L.2.1** Il lavoratore marittimo straniero possessore del certificato dovrà presentare direttamente o tramite l'armatore o un suo agente, apposita domanda di convalida del certificato (endorsement) in carta da bollo. Tale istanza dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana accreditata nel Paese che ha rilasciato la certificazione STCW '78 nella sua versione aggiornata di cui si chiede la convalida del riconoscimento.

**L.2.2** Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Fotocopia di un documento di riconoscimento del lavoratore marittimo (libretto di navigazione o altro);
- b) n. 2 fotografie preferibilmente uguali a quelle riportate nel documento di riconoscimento del lavoratore marittimo interessato alla convalida (endorsement);
- c) Una marca da bollo per il rilascio del certificato di convalida;
- d) Copia del certificato adeguato per il quale si richiede la convalida.

**L.2.3** Salvo quanto disposto dall'articolo 292 bis Codice della Navigazione, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della Regola I/10, punto 2, dell'Annesso alla Convenzione IMO STCW '78 nella sua versione aggiornata, **i lavoratori stranieri** che chiedono la convalida (endorsement) del loro certificato, riguardante abilitazioni **di livello direttivo (con funzioni diverse dal Comandante e I Ufficiale di Coperta)** ovvero emesso secondo le disposizioni impartite dalle Regole II/1 III/2, III/3 e VII/1 dovranno avere la conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro di bordo.

**L.2.4** Tale conoscenza dovrà essere certificata dall'Armatore, ai sensi degli artt. 47, 75 e 78 legge 445/2000, al momento della richiesta del certificato di convalida (endorsement) del riconoscimento del relativo certificato adeguato (allegato 14 ter).

**L.2.5** La domanda di convalida, sottoscritta dal lavoratore marittimo e corredata dei documenti sopra elencati (punto L.2.2), dovrà essere presentata presso la Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana per posta ordinaria.

**L.2.6** L'istanza, per evidenti ragioni d'urgenza, potrà essere anticipata via fax ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 ma, dovrà comunque, essere perfezionata con la trasmissione degli originali.

**L.2.7** Nel caso di invio per fax la fotocopia del documento di riconoscimento del lavoratore allegata all'istanza sarà utilizzata anche ai fini del rispetto della normativa vigente sulla semplificazione amministrativa.

### **L.3. Rilascio e durata del certificato di convalida**

**L.3.1** La Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana che riceve la domanda rilascerà per accettazione copia vidimata dell'istanza ( L.1.8) e procederà al rilascio del certificato di convalida (endorsement) del riconoscimento dopo aver verificato, presso l'Autorità del Paese che lo ha rilasciato, l'autenticità e la veridicità del certificato che abilita il lavoratore marittimo all'espletamento delle funzioni richieste.

**L.3.2** Si chiede la cortese collaborazione delle Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane in indirizzo, affinché sollecitino, presso le autorità marittime straniere competenti, le procedure relative alla verifica dell'autenticità e veridicità dei certificati.

**L.3.3** Il certificato di convalida del riconoscimento (endorsement) dovrà essere rilasciato in bollo dalla Cancelleria Consolare su modello antifrode, previo pagamento di €1.14 come comunicato dal competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**L.3.4** Si informa inoltre che a seguito di ispezioni di Port State Control a bordo del naviglio italiano sono emersi problemi relativi alla mancata apposizione della data di scadenza del certificato di convalida (endorsement).

Al riguardo si comunica che, nelle more della fornitura dei modelli di convalida con l'indicazione della data di scadenza, le Rappresentanze Diplomatiche Consolari dovranno apporre vicino alla data di emissione anche quella di **scadenza** che si rammenta **è di cinque anni dall'emissione ma comunque non superiore alla data di scadenza del certificato che si riconosce** Anche le successive estensioni di validità dovranno rispettare tale criterio.

### **L.4. Invio delle informazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**L.4.1** Il certificato di convalida (endorsement) rilasciato al lavoratore marittimo dovrà essere numerato progressivamente secondo la data di rilascio ed annotato su apposito registro tenuto dalle Cancellerie Consolari, e dovrà indicare, inoltre, la sigla della Cancelleria Consolare emittente.

**L.4.2** Ai sensi dell'articolo 10 del DPR 324/2001, ogni sei le Rappresentanze Diplomatiche Consolari italiane dovranno comunicare l'elenco delle convalide degli addestramenti di cui ai punti G.4.3, H.2.12 e H.3.12 rilasciate ai marittimi italiani (allegato 16) e l'elenco delle convalide dei certificati rilasciate ai marittimi stranieri di cui al punto L.3.3 (allegato 17) in via telematica all'indirizzo e-mail:

**[certificati.marittimi@trasporti.gov.it](mailto:certificati.marittimi@trasporti.gov.it)**

**L.4.3** Si comunica, inoltre, che questo Servizio sta procedendo all'istituzione di un registro centrale dei certificati adeguati e delle convalide (endorsement) rilasciati ai marittimi italiani, comunitari ed extracomunitari (sistema informatizzato SIGEMAR).

**L.4.4** Per poter adempiere, inoltre, alla richiesta della Commissione Europea, si invitano gli Uffici in indirizzo a voler fornire, annualmente, entro il **31 gennaio di ogni anno**, i dati riepilogativi di cui agli schemi allegati dal n. 18 al n.21 in via telematica al seguente indirizzo e-mail:

**certificati.marittimi@trasporti.gov.it.**

## **L.5. Procedura di autorizzazione trimestrale**

**L.5.1** Le Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane competenti all'imbarco del marittimo potranno procedere al rilascio delle autorizzazioni provvisorie alle seguenti condizioni:

- a) istanza in bollo inoltrata dall'armatore della nave o da un suo legale rappresentante o da un agente, volta ad ottenere l'autorizzazione ad imbarcare il lavoratore marittimo munito di certificato adeguato in corso di validità rilasciato da Paese Terzo;
- b) copia di un documento di riconoscimento del lavoratore marittimo (libretto di navigazione o altro);
- c) copia della domanda di convalida (endorsement) del certificato inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana e vidimata dalla stessa **per accettazione.**

**L.5.2** Per l'inoltro della domanda con i documenti allegati, valgono le disposizioni sopra indicate per le domande di convalida.

**L.5.3** Per uniformità di comportamento, si allega il modello di domanda di autorizzazione all'imbarco che codeste Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane dovranno rilasciare (allegato 22) e che, ai sensi della Regola I/10, comma 5 costituirà prova documentale da custodire a bordo e da esibire in occasione di controlli nei porti (Port State Control).

**L.5.4** Alla scadenza dell'autorizzazione trimestrale, qualora la Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana non abbia ancora rilasciato il certificato di convalida rilasciato dal Paese Terzo, la stessa potrà procedere, su richiesta dell'armatore o di un suo legale rappresentante o di un suo agente, al rilascio di una nuova autorizzazione trimestrale **previo il ritiro della precedente.**

## **L.6. Procedure di imbarco**

**L.6.1** Per l'imbarco di un marittimo straniero su naviglio nazionale è necessaria la preventiva stipula di apposita convenzione di arruolamento (allegato 23) sottoscritta, in presenza dell'Ufficiale della Capitaneria di Porto (o del Console all'estero), dall'armatore o suo procuratore e dal marittimo, previa esibizione dei seguenti documenti:

- a) Libretto di navigazione/seaman book in corso di validità,
- b) Attestati di superamento dei corsi di addestramento richiesti per l'abilitazione in possesso del marittimo da imbarcare,
- c) Certificato di visita biennale in corso di validità se eseguita presso il Ministero della Salute o presso cliniche convenzionate con l'armatore nei Paesi dove risiedono i marittimi,
- d) Certificato di visita preventiva di imbarco (validità 3 giorni) ovvero 10 giorni per le visite effettuate nei Paesi di residenza dei lavoratori marittimi presso cliniche convenzionate,
- e) Certificazione IMO STCW'78 nella sua versione aggiornata che attesti l'idoneità del marittimo allo svolgimento dei compiti per i quali viene arruolato, unitamente al Certificato di riconoscimento emesso dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana (Ambasciata) accreditata nel Paese che ha rilasciato la certificazione STCW'78 nella sua versione aggiornata qualora si tratti di Ufficiali e Operatori Radio, in mancanza del Certificato di convalida (endorsement) dovrà essere acquisita l'istanza di richiesta di convalida di cui al punto L.3.1 della presente circolare,
- f) Documentazione sanitaria per il personale alimentarista: tampone faringeo, coprocoltura e radiografia del torace. La validità dei citati esami è di un anno. Il personale alimentarista, inoltre, dovrà essere in possesso della vaccinazione anti-tifica di cui si verificherà la validità in base alla specialità utilizzata. Ai suddetti quattro certificati dovrà essere aggiunto l'attestato di frequenza ad un corso sull'HACCP.

**L.6.2** Per i marittimi appartenenti all'Unione Europea o alle nazioni aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nella convenzione di arruolamento dovrà essere specificata quale sia la legge regolatrice del contratto, nonché quale sia il CCNL applicabile.

**L.6.3** Per quanto concerne il certificato di visita preventiva d'imbarco, per i marittimi comunitari, per quelli delle nazioni aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nonché alla Turchia, Jugoslavia (compresi tutti gli Stati originati dallo smembramento della stessa), Argentina, Svizzera, Repubblica di Capo Verde, Brasile, Venezuela, Tunisia, Canada Quebec, San Marino, Uruguay, Principato di Monaco, Australia, USA lo stesso dovrà essere rilasciato a cura del Ministero della Salute – Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante S.A.S.N., mentre per i marittimi

appartenenti ad altri Stati potrà essere presentato un certificato di visita rilasciato da altre organizzazioni riconosciute dai "P.& C.I. Club" ovvero da medici o cliniche incaricate dall'armatore.

**L.6.4** Sul ruolo di equipaggio, nella colonna annotazioni, dovrà essere riportato, in corrispondenza di ciascun marittimo la nazionalità e la nazione di residenza dello stesso.

## **M. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO VIII SEZIONE A-VIII/1 del Codice STCW**

### **M.1. Orario di lavoro a bordo delle navi**

**M.1.1** Ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, gli Ufficiali ed i Comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di 10 ore, che può essere suddiviso in non più di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno sei ore.

**M.1.2** Ferme restando le prescrizioni di cui al punto precedente, il periodo minimo di riposo può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.

**M.1.3** Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia di macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non deve essere inferiore a quanto prescritto ai punti M.1.1 e M.1.2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.

**M.1.4** L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia di macchina compete al Comandante della nave. Per il servizio di guardia di macchina il Comandante può delegare l'organizzazione del servizio al direttore di macchina.

**M.1.5** Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 271/1999, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 108, l'orario normale del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

**M.1.6** I limiti dell'orario di lavoro a bordo non deve essere superiore a :

- ◆ 14 ore su un periodo di 24 ore; e
  - ◆ 72 ore su un periodo di sette giorni.
- ovvero**
- ◆ 10 ore su un periodo di ventiquattro ore e
  - ◆ 77 ore su un periodo di sette giorni.

**M.1.7** Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

**M.1.8** Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

**M.1.9** Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

**M.1.10** Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, possono autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti sopra fissati. Le deroghe debbono consentire la fruizione di riposi più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

**M.1.11** I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per "orario notturno" su deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

**M.1.12** A bordo di tutte le navi battenti bandiera italiana è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana e in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 24 della presente circolare con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizioni lavorativa:

- a) L'orario di servizio in navigazione e del servizio in porto;
- b) Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste dai contratti collettivi nazionali o dal Decreto legislativo 27/05/2005, n. 108.

**M.1.13** Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi battenti bandiera italiana a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

**M.1.14** Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:

- a) La sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave.
- b) Le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.

**M.1.15** Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.

**M.1.16** Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 108/2005, a bordo di tutte le unità mercantili battenti bandiera italiana adibite a navigazione marittima, deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi

**M.1.17** Per riferimento si riporta copia del modello di registro di cui all'articolo 4 e allegato B del decreto legislativo 108/2005, redatto in lingua italiana ed inglese (allegato 25).

**M.1.18** Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità Marittima competente per territorio, la quale constata la conformità del registro al modello stabilito dal Decreto legislativo 108/2005, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.

**M.1.19** Le annotazioni sul registro dovranno seguire un ordine progressivo di data, senza spazi vuoti, senza cancellazioni o abrasioni e , laddove necessario le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.

**M.1.20** Il lavoratore marittimo deve ricevere, a cura dell'armatore, il riepilogo individuale mensile entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, firmato dal Comandante della nave o da un ufficiale da questi delegato e dal lavoratore marittimo cui si riferisce il riepilogo.

**M.1.21** Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate dall'articolo 31 del citato decreto 271/1999. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorità Marittima.

## **N. CONVENZIONE STCW - REGOLA VIII - SEZIONE A-VIII/2 del Codice STCW**

Ai sensi di quanto contenuto nel Capitolo VIII.2 - Regola VIII.2 della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e nella relativa Sezione A/VIII.2 del Codice STCW per tutto il personale impiegato in servizio di guardia specialmente per quello impiegato a bordo di navi speciali che trasportano merci nocive, pericolose, tossiche o altamente infiammabili o a bordo di navi con sistemi di propulsione o con equipaggiamenti ausiliari speciali deve essere presente una guida per la tenuta della guardia sia in coperta che in macchina.

### **N.1. Gestione delle guardia in coperta**

**N.1.1** La Compagnia di navigazione deve emanare una guida, in lingua italiana e nella lingua di lavoro a bordo, per i Comandanti e gli Ufficiali incaricati di una guardia in navigazione contenente le corrette procedure di tenuta della guardia in coperta attraverso una lista di controllo per ogni nave tenendo conto dei seguenti principi di gestione:

- a) un numero sufficiente di marittimi qualificati per la tenuta della guardia sul ponte per garantire che tutti i compiti possano essere compiuti in modo efficace;
- b) tutti i marittimi assegnati alla guardia in navigazione devono essere adeguatamente qualificati ed essere adatti a compiere i loro doveri in modo efficace;
- c) i doveri devono essere assegnati in modo chiaro ed univoco a specifici marittimi, i quali dovrebbero confermare di aver compreso le loro responsabilità;
- d) i doveri devono essere compiuti in base ad un chiaro ordine di priorità;
- e) nessun membro della guardia in navigazione deve essere assegnato a o più doveri o a maggiori difficoltà di quelli che possono essere compiuti in modo efficace;
- f) i membri della guardia in navigazione non devono essere assegnati a doveri, incarichi o postazioni diversi finché l'Ufficiale di guardia non sia certo che la rettifica possa essere compiuta in modo efficace ed efficiente;
- g) gli strumenti e l'equipaggiamento considerati necessari per lo svolgimento efficace dei doveri devono essere prontamente disponibili ai membri designati per la guardia in navigazione;



- h) le comunicazioni tra i membri della guardia in navigazione devono essere chiare, immediate, affidabili e attinenti all'impegno reale;
- i) devono essere evitate le attività non necessarie e le distrazioni;
- j) tutto l'equipaggiamento di coperta deve essere operativo in modo corretto e se non lo fosse, l'Ufficiale incaricato della guardia in navigazione deve tenere conto di qualsiasi malfunzionamento che può sussistere quando si devono prendere decisioni a livello operativo;
- k) tutte le informazioni contenute, raccolte, gestite ed interpretate nella guida devono essere rese disponibili per coloro i quali le richiedano per adempiere ai loro doveri;
- l) i materiali non necessari non dovrebbero essere posizionati sul ponte o su una zona di lavoro;
- m) i membri della guardia in navigazione devono sempre essere preparati a rispondere in modo efficace ed efficiente ai cambiamenti delle circostanze.

## **N.2. Gestione della guardia in macchina**

**N.2.1** La Compagnia di navigazione deve emanare una guida, in lingua italiana e nella lingua di lavoro a bordo, per i Direttori di Macchina e gli Ufficiali di Macchina incaricati di una guardia in sala macchine contenente le corrette procedure di tenuta della guardia in sala macchine attraverso una lista di controllo per ogni nave tenendo conto dei seguenti principi di gestione delle risorse in sala macchine:

- a) un numero sufficiente di marittimi qualificati per la tenuta della guardia in sala macchine per garantire che tutti i compiti possano essere compiuti in modo efficace;
- b) tutti i marittimi assegnati alla guardia in sala macchine devono essere adeguatamente qualificati ed essere adatti a compiere i loro doveri in modo efficace;
- c) i doveri devono essere assegnati in modo chiaro ed univoco a specifici individui, i quali dovrebbero confermare di aver compreso le loro responsabilità;
- d) i doveri devono essere compiuti in base ad un chiaro ordine di priorità;
- e) nessun membro della guardia in sala macchine dovrebbe essere assegnato a o più doveri o a maggiori difficoltà di quelli che possono essere compiuti in modo efficace;
- f) i membri della guardia in navigazione non devono essere assegnati a doveri, incarichi o postazioni diversi finché l'Ufficiale di guardia non sia certo che la rettifica possa essere compiuta in modo efficace ed efficiente;
- g) gli strumenti e l'equipaggiamento considerati necessari per lo svolgimento efficace dei doveri deve essere prontamente disponibile ai membri designati per la guardia in sala macchine;
- h) le comunicazioni tra i membri della guardia in sala macchine devono essere chiare, immediate, affidabili e attinenti all'impegno reale;

- i) devono essere evitate le attività non necessarie e le distrazioni;
- j) tutto l'equipaggiamento di macchina deve essere operativo in modo corretto e se non lo fosse, l'Ufficiale incaricato della guardia in sala
- k) macchine deve tenere conto di qualsiasi malfunzionamento che può sussistere quando di devono prendere decisioni a livello operativo;
- l) tutte le informazioni contenute, raccolte, gestite ed interpretate nella guida devono essere rese disponibili per coloro i quali le richiedano per adempiere ai loro doveri;
- m) i materiali non necessari non dovrebbero essere posizionati in modo da ostacolare le operazioni di macchina;
- n) i membri della guardia in sala macchine devono sempre essere preparati a rispondere in modo efficace ed efficiente ai cambiamenti delle circostanze;
- o) deve essere assicurato il monitoraggio di dati chiari ed efficaci finalizzati all'identificazione delle possibili aree interessate da equipaggiamenti o sistemi al fine di prevenire interruzioni/infortuni/ incidenti;
- p) devono essere sviluppati metodi di informazioni su controlli incrociati, dati ed indicazioni al fine di garantire l'effettiva verifica su qualsiasi tipo specifico di equipaggiamento, sistema o componente.

## **O. CONVENZIONE STCW Certificazioni rilasciate da altre Amministrazioni**

### **O.1. Regola IV - Certificati GMDSS**

**O.1.1** Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, l'Amministrazione competente per i certificati adeguati di cui alle Regole IV/1 paragrafo 3 e Regola IV/2 della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, per il riconoscimento dei certificati generali e limitati di operatore GMDSS (GOC e ROC) rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, è il Ministero delle Comunicazioni, il quale con una nota n. 7717 del 26/10/1999, ad ogni buon fine allegata in copia (allegato 26), ha stabilito che il riconoscimento dei certificati riguarda solo ed esclusivamente i certificati di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS e non gli attestati di superamento del corso di preparazione.

**O.1.2** Il riconoscimento di tali certificati è condizionato dalla conformità al Regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla Convenzione delle telecomunicazioni ed alla Raccomandazione CEPT T/R 31.03. Infatti il Ministero delle Comunicazioni appone il visto di endorsement solo ed esclusivamente su certificati riportanti precisi riferimenti al Regolamento e Raccomandazione sopra citata.

## **O.2. Regola VI/4 Certificati Primo Soccorso Sanitario (First Aid) Certificati Assistenza Medica (Medical Care)**

**O.2.1** Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, l'Amministrazione competente per i certificati adeguati di cui alla Regola VI/4 della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, per il riconoscimento dei certificati in materia di assistenza medica (medical care) e primo soccorso sanitario (first aid) è il Ministero della Salute il quale ha trasmesso una circolare prot. 10 E/868 del 09/09/2003 con la quale dispone le procedure per il riconoscimento di tali certificati e, che per ogni buon fine viene allegata in copia (allegato 27).

## P. Abrogazioni

**P.1 Tutte le disposizioni in qualsiasi modo comunicate (Circolari, Lettere Circolari, lettere, fax, e-mail) in contrasto con le disposizioni riportate nella presente Circolare sono abrogate.**

**P.2. Sono abrogate esplicitamente le seguenti LETTERE CIRCOLARI:**


Prot.	DATA	OGGETTO
9294	1/2/2000	Riconoscimento certificati Goc e Roc - GMDSS rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea
0430	16/01/2001	Convenzione IMO STCW/78 - Emendamenti 95 - Capitoli II e III - Requisiti abilitazioni e certificazioni dei comandanti, ufficiali e comuni di coperta e di macchina.
7635	17/10/2001	Basic Training - Addestramento di base.
9140	21/12/2001	Competenze in materia di primo soccorso sanitario - Convenzione IMO STCW '95 Regola VI/1 - Sezione A-VI/1-3 del Codice STCW '95.
9141	21/12/2001	Addestramento di base - Convenzione IMO STCW '95 Regola VI/1 Sezione A-VI/1 paragrafo 2 del Codice STCW '95
9335	31/12/2001	Convenzione IMO STCW '95. Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3788	02/05/2002	Convenzione IMO STCW '95
5369	25/06/2002	Imbarco di Ufficiali di coperta su navi battenti bandiera italiana.
6190	23/07/2002	Imbarco di Ufficiali di coperta su navi battenti bandiera italiana.
6209	24/07/2002	Articolo 11 del decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 - Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca
6351	29/07/2002	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
9536	22/11/2002	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
9311	19/12/2002	Convenzione sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (IMO S.T.C.W. '95)

Prot.	DATA	OGGETTO
0503	27/01/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
1976	06/03/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
2022	10/03/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
5200	16/07/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
6387	30/09/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
6284	06/10/2003	Certificati IMO STCW '95. Riconoscimento ex art. 7, comma 1, DPR 324/2001.
7536	20/11/2003	Riconoscimento dei corsi di formazione professionali IMO STCW '95 per cittadini italiani e comunitari frequentati presso centri di formazione riconosciuti da un Paese dell'Unione Europea
7921	09/12/2003	Riconoscimento dei corsi di formazione professionali IMO STCW '95 per cittadini italiani e comunitari frequentati presso centri di formazione riconosciuti da un Paese dell'Unione Europea.
4589	01/07/2004	Decreto Ministeriale 20/05/2004, concernente i certificati adeguati emessi dalle Autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione Europea.
4938	14/07/2004	Procedure per l'imbarco di marittimi stranieri su navi italiane
7720	10/11/2004	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
762	3/02/2005	Procedure per l'imbarco di marittimi stranieri su navi italiane
2791	09/05/2005	Certificazioni IMO STCW '95
6124	28/09/2006	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO-STCW/95
7707	24/10/2006	Procedure di rinnovo e rilascio dei certificati adeguati IMO STCW '95 . Articolo 6 D.P.R. 324/2001
8571	09/11/2006	
4955	16/03/2007	Corsi Radar Osservatore normale - Radar A.R.P.A. - Radar A.R.P.A Bridge Teamwork ricerca e salvataggio - Decreti direttoriali 7/08/2001.
8055	10/05/2007	

**P.3. Sono abrogate le seguenti CIRCOLARI:**

N.	SERIE	DATA	PROT.	OGGETTO
2	XIII	02/08/200 1	6234	<i>Requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali - Convenzione IMO STCW/78 - Emendamenti 95 - Regola VI/1</i>
3	XIII	3/10/2001	7303	<i>Convenzione IMO STCW/78 - Emendamenti 1995 - corsi di addestramento per il personale imbarcato, previsti dalle Regole II/1, II/2, V/1, V/3 e VI/1.</i>
5	XIII	17/07/200 2	5927	<i>Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95</i>
6	XIII	6/11/2002	9197	<i>Decreto 9/10/2002. sostituzione del modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio MAMS</i>
13	XIII	12/04/200 6	1245	<i>Rinnovo dei certificati adeguati - articolo 6 D.P.R. 324/2001</i>

Il Direttore Generale  
Dott. Enrico Maria Pujia



## SOMMARIO

<b>A. DEFINIZIONI</b> .....	2
<b>B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	3
<b>C. NORME TRANSITORIE</b> .....	4
<b>D. CONVENZIONE STCW - CAPITOLI II e III</b> .....	6
D.1. Abilitazioni professionali di coperta e di macchina .....	6
D.2. Rinnovo dei certificati adeguati .....	10
D.3. Diporto .....	14
D.4. Compilazione dei certificati adeguati .....	15
<b>E. CONVENZIONE STCW - REGOLA I/6 e Sezione A-I/6 del Codice STCW</b> ..	17
E.1. Corsi di addestramento professionale .....	17
<b>F. CONVENZIONE STCW - REGOLA I/7</b> .....	19
F.1. Comunicazioni ed informazioni per l'IMO .....	19
<b>G. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO V – Sezione A-V del Codice STCW</b>	
<b>Addestramento specifico per talune tipologie di navi</b> .....	20
Regola V/1. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi gasiere, petroliere e chimichiere .....	20
G.1. Corso di familiarizzazione D.D. 7 agosto 2001 .....	20
G.2. Corsi di sicurezza per navi petroliere D.D. 18 luglio 1991, Corsi di sicurezza per navi gasiere D.D. 18 luglio 1991, Corsi di sicurezza per navi chimichiere D.D. 31 luglio 2001. ....	20
G.3. Regola V/2. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi passeggeri di tipo Ro-ro. ....	21
G.4. Regola V/3. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-ro. ....	21
<b>H. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO VI – Regola VI/1 e VI/2</b> .....	22
H.1 Regola VI/1 basic training addestramento di base .....	22
H.2. Regola VI/2-1 Marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio M.A.M.S. Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2008 .....	22
H.3 Regola VI/2-2 Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2008 Marittimo abilitato per i battelli di salvataggio veloci M.A.B.E.V. ....	25
<b>I. CONVENZIONE STCW – REG. I/8</b> .....	27
I.1. Svolgimento dei corsi di addestramento professionale .....	27
I.2. Ammissione ai corsi .....	27
I.3. Propedeuticità dei corsi .....	27
I.4 Orario giornaliero delle lezioni .....	28
I.5 Fine corso ed inizio nuovo corso nella stessa giornata .....	28
I.6 Ammissione esami di recupero .....	29
I.7 Assenze .....	29
I.8 Corsi serali .....	29
I.9 Libretto personale .....	29
I.10 Manuale della Qualità .....	29
I.11 Commissione esaminatrice .....	30
I.12 Verbale d'esame .....	30
I.13 Corpo istruttori .....	30

I.14 Esami finali dei corsi radar osservatore normale – radar/A.R.P..A- RADAR/A.R.P.A./Bridge Teamwork/ricerca e salvataggio. ....	30
I.15 Disposizioni finali .....	31
<b>L. CONVENZIONE STCW Regola I/10</b> .....	31
L.1. Procedure per la convalida (endorsement) di marittimi stranieri su navi italiane.....	31
L.2. Inoltro della domanda.....	35
L.3. Rilascio e durata del certificato di convalida.....	36
L.4. Invio delle informazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti...	36
L.5. Procedura di autorizzazione trimestrale .....	37
L.6. Procedure di imbarco .....	38
<b>M. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO VIII SEZIONE A-VIII/1 del Codice STCW</b> .....	39
M.1. Orario di lavoro a bordo delle navi .....	39
<b>N. CONVENZIONE STCW – REGOLA VIII – SEZIONE A-VIII/2 del Codice STCW</b> .....	42
<b>N.1. Gestione delle guardia in coperta</b> .....	42
N.2. Gestione della guardia in macchina .....	43
<b>O. CONVENZIONE STCW Certificazioni rilasciate da altre Amministrazioni</b> .....	44
O.1. Regola IV - Certificati GMDSS.....	44
O.2. Regola VI/4 Certificati Primo Soccorso Sanitario (First Aid).....	45
Certificati Assistenza Medica (Medical Care).....	45
<b>P. Abrogazioni</b> .....	46



## **ALLEGATI**

1. Tabella definitiva	punto C.5
2. Dichiarazione di sbarco	punto D.1.13
3. Tabella rinnovi	punto D.2.6
4. riepilogo addestramenti	punto D.2.13
5. elenco abilitazioni	punto D.4.7
6. elenco certificati emessi	punto D.4.11
7. endorsement Reg. V/2	punto G.4.4
8. endorsement Reg. V/3	punto G.4.4
9. attestato basic training	punto H.1.2
10. attestato MAMS	punto H.2.6
11. endorsement MAMS	punto H.2.13
12. attestato MABEV	punto H.3.6
13. endorsement MABEV	punto H.3.13
14. attestazione lingua italiana	punto L.1.4
14bis. Delega I ufficio italiano	punto L.1.6
14ter. Attestazione ufficiale straniero	punto L.2.4
15. autorizzazioni provvisorie	punto L.1.9
16. elenco convalide emesse	punto L.4.2
17 elenco endorsement stranieri	punto L.4.2
18. riepilogo dati	punto L.4.4
19. riepilogo dati	punto L.4.4
20. riepilogo dati	punto L.4.4
21. riepilogo dati	punto L.4.4
22. autorizzazione all'imbarco	punto L.5.3
23. convenzione arruolamento	punto L.6.1
24. tabella servizio	punto M.1.12
25. registro orario di lavoro	punto M.1.17
26. nota Ministero Comunicazioni	punto O.1.1
27. nota Ministero Salute	punto O.2.1